

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
16	Appalti e lavori pubblici	30/03/2016	PER I PICCOLI LAVORI RIDOTTE PUBBLICITA' E TRASPARENZA (M.Salerno)	2
16	Edilizia e immobiliare	30/03/2016	"SERVE PIANO CASA DA 1,4 MILIARDI" (M.Frontera)	3
3	Edilizia e immobiliare	30/03/2016	DETRAZIONI EDILIZIE DA CONFERMARE (M.Cerofolini/G.Ranocchi)	4
40	Economia e fisco	30/03/2016	MUTUI, TASSI NEGATIVI SENZA FISCO (M.Piazza)	5
22	Dal territorio	30/03/2016	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI IL PUNTO DEBOLE (A.gr.)	7
Testata: ITALIA OGGI				
38	Appalti e lavori pubblici	30/03/2016	LE IMPRESE: SUBAPPALTO DA REGOLARE	8
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
.	Appalti e lavori pubblici	30/03/2016	APPALTI/1. IL NUOVO CODICE INCIAMPA SUI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	9
.	Appalti e lavori pubblici	30/03/2016	ACCELERA IL PIANO DI MANUTENZIONE ANAS	11
.	Appalti e lavori pubblici	30/03/2016	MANUTENZIONI ANAS/2. "OBIETTIVO UN MILIARDO ALL'ANNO".	13
Testata: EDILPORTALE.COM (WEB)				
	Cronache Ance	30/03/2016	APPALTI, PER FIRMARE I CONTRATTI E' SUFFICIENTE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST	15

Codice appalti. Sotto il milione inviti a meno imprese

Per i piccoli lavori ridotte pubblicità e trasparenza

Mauro Salerno
ROMA

■ Paletti più laschi sull'assegnazione degli appalti sotto al milione di euro. È lo scenario che si verificherà senza una correzione di rotta prima dell'approvazione finale del nuovo codice dei contratti pubblici. Un paradosso clamoroso, considerando lo spirito della legge delega approvata in Parlamento, mirata a garantire massima trasparenza e rigore nella lotta alla corruzione, dopo le inchieste sulle gare truccate messe in moto dalle procure di mezza Italia.

Gli appalti sotto al milione rappresentano il cuore delle opere pubbliche: circa l'80% delle gare (12.754 su 15.870, secondo i dati Cresme 2015) riguardano interventi sotto questa soglia. E proprio in questa fascia, dove si annida la "zona grigia" degli appalti, il nuovo codice rischia di alleggerire obblighi di pubblicità e concorrenza. Vincolti, già tutt'altro che a prova di bomba, considerata anche la scelta di far cadere gli obblighi di pubblicità sui giornali, per tutti gli appalti, dall'anno prossimo.

Nulla cambia per i piccoli contratti (sotto i 40 mila euro) dove sia ora che in futuro rimane l'affidamento diretto a imprese di fiducia della stazione appaltante. Per il resto, non si può fare a meno di notare che viene anzitutto confermata la scelta compiuta nel 2011 dal governo Berlusconi di mantenere la soglia, raddoppiata allora da 500 mila euro a un milione, per la procedura negoziata basata su indagini di mercato. Resta, così, la possibilità di assegnare sostanzialmente senza gara un'ampia quota di lavori. Anche con il nuovo codice, per i lavori sotto al milione, le Pao non dovranno pubblicare alcun vero bando sull'inten-

zione di assegnare una commessa, se si eccettua un semplice avviso pubblicato sul proprio sito, per un periodo minimo di 15 giorni, con l'indicazione dei requisiti necessari a svolgere il compito.

Più nel dettaglio, per i lavori fino a 50 mila euro, in futuro si potranno invitare solo tre imprese invece che cinque. Ma è soprattutto negli appalti tra 500 mila euro e un milione che avverrà la "semplificazione" maggiore. Mentre ora servono almeno 10 inviti, in futuro ne basteranno cinque. Addio poi alla pubblicità post-aggiudicazione di valore più "formale". Mentre ora biso-

ZONA GRIGIA

Tra 500 mila euro e un milione addio agli avvisi post-aggiudicazione, con elenco delle imprese invitate, su Gazzetta e giornali

gna pubblicare la notizia dell'aggiudicazione e la lista degli invitati sulla Gazzetta Ufficiale e su almeno due quotidiani (uno a tiratura nazionale, l'altro locale, oltre che sui siti istituzionali), il nuovo codice mantiene solo un generico richiamo all'obbligo di pubblicità successiva. Non solo.

Insieme ai lavori, va segnalato anche che con il nuovo codice raddoppia da centomila a 209 mila euro le soglie per gli affidamenti a "trattativa privata" degli incarichi di progettazione.

Insomma, nessun faro acceso su i "piccoli" appalti. A meno di un futuro intervento dell'Anac di Cantone, cui toccherà il compito di «migliorare la qualità delle procedure» per assegnare i tantissimi micro-cantieri, che già oggi viaggiano all'ombra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Emergenza abitativa. Federcasa (ex Iacp): necessarie risorse strutturali e competenza esclusiva allo Stato

«Serve piano casa da 1,4 miliardi»

Nomisma: 1,7 milioni di famiglie a rischio - Il social housing? Un flop

Massimo Frontera
ROMA

■ L'edilizia popolare gestita dalle Regioni? Meglio tornare alla gestione statale.

L'housing sociale dei fondi immobiliari? Una goccia nel mare: finora il programma cofinanziato dal maxi fondo di Cassa depositi e prestiti ha realizzato 3.480 case su circa 22mila in progetto.

La risposta al fabbisogno di alloggi popolari? Largamente insufficiente: nel 1997 c'erano 650mila famiglie in disagio abitativo, oggi sono oltre 1,7 milioni.

La soluzione? Riportare indietro le lancette al 1998, anno del decentramento regionale dell'Erp (edilizia residenziale pubblica), restituendo la competenza esclusiva allo Stato.

Poi serve un "piano casa" da 1,3-1,4 miliardi per realizzare 200mila alloggi in 15-20 anni. Risorse da trovare attraverso un meccanismo fisso e centralizzato, per garantire la programmazione sul lungo periodo.

L'esempio storico è quello della "Gescal", il prelievo sulle

retribuzioni dei lavoratori di-

REVIVAL STATALISTA

Dopo 18 anni di gestione regionale gli ex-Iacp vogliono una politica nazionale. Intanto le famiglie a disagio abitativo sono quasi triplicate

pendenti che ha sostenuto la produzione delle case popolari fino al 1999. L'esempio più recente che viene in mente è la soluzione trovata per assicurare un sostegno strutturale alla Rai.

Nulla è ancora uscito dal cappello, ma il tema - e il problema - c'è tutto.

A ricordarlo - facendo anche un bilancio di quasi 20 anni di gestione regionale dell'edilizia residenziale pubblica - è Luca Talluri, giovane presidente degli ex-Iacp italiani riuniti in Federcasa.

Talluri si è fatto interprete del revival statalista che circola tra gli ex-Iacp, e che muove dalla consapevolezza che il rubinetto delle Regioni resterà chiuso:

«Noi pensiamo che la soluzione migliore sia restituire la delega dalle Regioni al governo centrale, perché le Regioni ci stanno facendo capire che, secondo loro, il sistema deve rimanere cristallizzato agli anni '90». Detto in altri termini: soldi per le case popolari non ne arriveranno.

Soldi che Federcasa chiede ora allo Stato: «servirebbero almeno 1,3-1,4 miliardi di euro per aumentare il numero di alloggi di 150-200mila unità», dice. Come trovare i soldi? «Qualche idea ce l'abbiamo», risponde.

Intanto, ricorda il presidente di Federcasa, «è importante che il governo abbia messo risorse consistenti per attuare il piano di recupero degli alloggi inagibili, ma pensiamo che occorra cominciare a pianificare una risposta strutturale: serve un piano casa per realizzare nuovi alloggi di edilizia popolare su un arco di 15-20 anni».

Secondo lo studio realizzato da Nomisma per Federcasa, il disagio abitativo dilaga: sono almeno 3 milioni le famiglie che, nel 2014, hanno mancato il pagamento di una rata di affitto o di

mutuo per mancanza di soldi.

Restringendo il campo ai soli inquilini in affitto, ci sono 1,708 milioni di famiglie il cui canone supera il 30% del reddito.

Negli anni '80, ricorda Nomisma, c'erano solo tre famiglie su cento che pagavano un affitto superiore al 30% del reddito, oggi sono 34 su cento. Intorno a questa fascia ci sono poi le 600mila famiglie circa in attesa di un alloggio popolare; ma ci sono anche 690mila famiglie che andrebbero in crisi se il loro canone superasse la soglia delle 450mila euro.

A fronte di questa situazione, si ridimensiona molto anche la risposta del social housing, cioè l'affitto a un canone intermedio tra quello di mercato e quello popolare: «Chi sosteneva che la risposta definitiva al disagio abitativo fosse l'housing sociale, perché liberava alloggi togliendo i più ricchi dalle case popolari, ha sbagliato. Le famiglie che potrebbero uscire perché superano il reddito minimo rappresentano l'1,2% del totale. Così non si risolve il problema: la soluzione è solo una: aumentare pesantemente il numero di case popolari».



L'indicazione. La prima rata del 50% o del 65% sarà presente solo nel foglio informativo

Detrazioni edilizie da confermare

Mario Cerofolini
Gian Paolo Ranocchi

Più controlli preventivi sul foglio informativo del 730/2016. È uno dei possibili effetti derivanti dall'incremento della mole di informazioni acquisite dalle Entrate nell'ambito della campagna per la gestione della prossima dichiarazione precompilata.

Contribuenti e intermediari abilitati sono quindi chiamati a concentrare la loro attenzione su questo particolare contenitore di dati collocato nell'area riservata anche alla luce del fatto che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016, in presenza di rimborsi su-

periori a 4mila euro c'è la spauracchio dei controlli preventivi sulle dichiarazioni modificate.

Il foglio informativo collocato nell'area riservata della dichiarazione precompilata del contribuente contiene l'elenco dei dati acquisiti dall'agenzia delle Entrate che non sono stati però utilizzati (totalmente o parzialmente) nella dichiarazione online. L'accesso a quest'area consente al contribuente (o al suo incaricato) di verificare i motivi del mancato inserimento degli oneri e, laddove sussistano i presupposti, autorizza lo sblocco manuale del dato che può quindi così concorrere alla riliquida-

zione della dichiarazione.

Tra le informazioni che quest'anno saranno sicuramente inserite nel foglio illustrativo, una casistica molto comune riguarderà i soggetti che hanno sostenuto nel corso del 2015 spese di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico per le quali intendono beneficiare della relativa detrazione d'imposta. Già a Telefisco 2016, l'Agenzia ha precisato che non è in grado di inserire automaticamente tali spese nel modello precompilato, stante la necessità di verificare preventivamente le condizioni soggettive (come il possesso o la detenzione dell'immobile) e oggettive (per esempio la tipo-

logia di intervento e un limite di spesa) che danno diritto al bonus visto che queste condizioni non sono desumibili dalle informazioni trasmesse dalle banche. Sarà quindi il contribuente a dover verificare i dati presenti nel foglio informativo e, una volta controllata la sussistenza dei requisiti per fruire delle detrazioni e la completezza della documentazione in suo possesso, a "sbloccarli" per farli concorrere alla liquidazione del 730/2016. Si tratta di un passaggio delicato che presuppone una conoscenza della normativa e che, in molti casi, potrebbe rilevarsi tutt'altro che semplice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Finanziamenti. Sui contratti a interesse variabile senza «floor» la banca deve pagare il passivo al cliente

Mutui, tassi negativi senza fisco

La tassazione è esclusa quando manca l'impiego del capitale

Marco Piazza

Banca d'Italia ha recentemente diffuso una nota sui finanziamenti a tasso indicizzato (di norma Euribor o Eonia più uno spread) per i quali - a causa del fatto che dalla metà dello scorso anno, a questo riguardo, i principali parametri sono negativi - proprio il tasso indicizzato è divenuto negativo.

L'istituto avverte che le banche non possono applicare di fatto un tasso minimo (ad esempio "zero") se non pubblicizzato e non incluso nella documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale. Ciò significa che se l'indice negativo ha totalmente eroso lo spread, portando il tasso indicizzato in territorio negativo, la banca deve cominciare a pagare gli interessi negativi al mutuatario. Poco dopo il ministro delle Finanze ha diramato una comunicazione, trasmessa anche alla Banca d'Italia, in cui si spiega che, invece, lo Stato non deve esigere dai detentori di titoli pubblici indicizzati un tasso negativo in quanto - ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato - «per il mutuante il massimo rischio è quello della gratuità del contratto».

La regola evidentemente non vale se il mutuante è una banca. Poiché è pensabile che le banche si attengono, comunque, alle istruzioni di Banca d'Italia (ameno che l'istituto non modifichi il proprio orientamento), questa situazione, del tutto nuova, ha sollevato interrogativi sul regime fiscale di tali pagamenti. In particolare se esista qualche disposizione nel sistema che preveda un obbligo dell'intermediario di applicare una ritenuta.

La questione è già stata affrontata, con riferimento al caso degli interessi negativi sui depositi bancari, su «Il Sole 24 Ore» del 19 aprile 2015, con la conclusione che l'interesse negativo corrisposto dal depositante non è deducibile dal suo reddito, principalmente per il fatto che i redditi di capitale rilevano fiscalmente solo se sono positivi. Sul fronte opposto, se la liquidità invece di essere depositata in una banca italiana fosse destinata a finanziare una persona fisica, un ente non commerciale, una società semplice o un soggetto non residente, mancherebbe il presupposto di tassazione (non si tratta di un reddito derivante da impiego di capitale o dallo svolgimento di una delle attività suscettibili di generare redditi diversi di

natura finanziaria) e quindi - se il tasso negativo fosse pagato da un sostituto d'imposta - anche quello di applicazione della ritenuta, se dovuta.

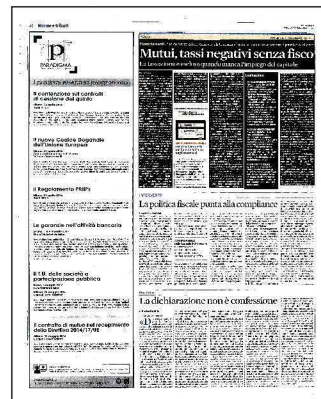
Le stesse conclusioni valgono per il caso in cui l'interesse negativo sia corrisposto dalla banca al mutuatario, anche se la comprensione del fenomeno economico è difficile. Il tasso d'interesse nominale deriva dalla combinazione del tasso di interesse reale e di quello dell'inflazione. Perciò, in periodi di inflazione, il tasso nominale è superiore a quello reale ed è comprensibile che in periodi di deflazione il tasso nominale sia inferiore a quello reale e possa, così, divenire perfino negativo. Ciò non toglie che la somma che la banca paga al mutuatario, nell'attuale congiuntura, mantenga la natura di un interesse, anche se negativo.

L'articolo 44 del Testo unico, tuttavia, è improntato al principio secondo cui i redditi di capitali sono tassati in capo al soggetto che effettua un impiego di capitale. L'unica eccezione riguarda le operazioni di pronti contro termine. Infatti, in base all'articolo 45, comma 1 del Testo unico, la differenza fra il corrispettivo globale a termine e quello a pronti rileva fiscalmente anche

quando l'operazione ha finalità di raccolta e non di impiego (pronti contro termine passivi), quindi anche nei confronti del cessionario a termine, il quale non effettua alcun investimento.

Peraltro la norma - come chiarisce la circolare 165/E del 1998, paragrafi 1.2.3 - è congegnata in modo tale da sterilizzare i proventi conseguiti dal compratore a termine quando il contratto ha per sottostante titoli produttivi di interessi (anche se non pare che il meccanismo funzioni molto bene quando i tassi sono negativi), allo scopo di evitare che il cessionario a termine sia tassato su un provento che il cedente a termine non può dedurre. Al di là di questa eccezione non si riscontrano norme nel sistema che prevedano la tassazione di proventi di natura finanziaria in capo a soggetti diversi dall'investitore.

Non si può neppure richiamare l'articolo 67, c quater) del Testo unico sulla tassazione dei contratti derivati di tipo differenziale. Quando l'indicizzazione dell'interesse è positiva, infatti, viene pacificamente inclusa nell'interesse trattato come "reddito di capitale" (si veda, più di recente, la prassi sui Btp Italia); non sarebbe coerente, quindi, trattarla come "reddito diverso" nel caso in cui sia negativa.



La situazione

01 | LA NOTA BANCA D'ITALIA

Nei giorni scorsi Banca d'Italia ha diffuso una nota sui finanziamenti a tasso indicizzato "negativo". L'istituto avverte che le banche non possono applicare di fatto un tasso minimo (ad esempio "zero") se non pubblicizzato e non incluso nella documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale. Questo significa che se l'indice negativo ha totalmente eroso lo spread, portando il tasso indicizzato in territorio negativo, la banca deve cominciare a pagare gli interessi negativi al mutuatario

02 | LA COMUNICAZIONE MEF

Poco dopo il ministro delle Finanze ha diramato una comunicazione, trasmessa anche alla Banca d'Italia, in cui si spiega che, invece, lo Stato non deve esigere dai detentori di titoli pubblici indicizzati un tasso negativo in quanto – ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato – «per il mutuante il massimo rischio è quello della gratuità del contratto»

03 | GLI EFFETTI FISCALI

Questa situazione, del tutto nuova, ha sollevato interrogativi sul regime fiscale dei pagamenti delle banche. In particolare se esista qualche disposizione nel sistema che preveda un obbligo dell'intermediario di applicare una ritenuta

I collegamenti. Aeroporto inutilizzato, Ferrovia senza elettricità e autostrada con pedaggi alti

Infrastrutture e trasporti il punto debole

■ «Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des idées». Parafrasando l'ex presidente francese Valéry Giscard d'Estaing, il leader dell'opposizione valdostana Laurent Viérin (Uvp) assicura che le difficoltà dei trasporti in Valle possono essere superate, purché ci siano progetti e nonostante i problemi economici.

Aeroporto all'anno zero, ferrovie che fanno rimpiangere i treni d'anteguerra, autostrada con tariffe che impoveriscono i valdostani e frenano i turisti. Il tutto con l'aggravante di contenziosi che si protraggono da anni, senza portare a nulla. A cominciare dall'aeroporto Corrado Gex che, dopo essere stato potenziato ed ampliato, è di fatto

inutilizzato se non per voli sportivi e per l'elisoccorso. Gli scontri legali con il socio privato (che ha il 51% a fronte del 49% della Regione) vertevano sull'insufficiente attività. Ora è arrivato un amministratore giudiziario e la Regione spera di poter finalmente far ripartire lo scalo. Ma non si sa ancora come. Quanto all'autostrada, Viérin sostiene che la Regione dovrebbe ri-

IL GAP COMPETITIVO

Necessari un Piano strategico e uno sfruttamento più adeguato dell'energia elettrica anche per utilizzare macchine a basso impatto

levarne la gestione, in modo da assicurare politiche tariffarie radicalmente diverse.

Non va meglio sul fronte ferroviario. I primi treni bimodali arriveranno solo nel 2018 e questo consentirà di evitare il cambio di treno ad Ivrea. Ma i tempi di percorrenza tra Aosta e Torino non si ridurranno di molto rispetto alle oltre 2 ore per coprire meno di 130 km. Senza dimenticare i troppi ritardi, le 300 soppressioni del 2015, il comfort inesistente (negli ultimi 5 mesi il 17% dei treni controllati non aveva acqua nei bagni).

«Manca un piano strategico ferroviario che - prosegue Viérin - dovrebbe puntare ad una sorta di metropolitana leg-

gera veloce tra Torino e Aosta. Perché l'accessibilità è fondamentale per la Valle che sogna di essere il carrefour d'Europa e si ritrova in un cul de sac».

Accessibilità garantita anche dai collegamenti con gli impianti di risalita. Viérin pensa al collegamento tra Pila e Cogne e tra Ayas e Cervinia. Senza dimenticare il trasporto su gomma, ma «verde». «Con le nostre risorse idroelettriche - conclude - dovremmo collocare ovunque le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Ma dovremmo anche ridurre le tariffe elettriche per abitazioni ed imprese».

A.Gr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NOTA CONGIUNTA

Le imprese: subappalto da regolare

No alla liberalizzazione del subappalto, senza introduzione di alcuna cautela che prevenga il fenomeno delle «scatole vuote». E no alla restrizione del pagamento diretto a soggetti diversi dall'appaltatore principale. È la presa di posizione congiunta di Anap / Confartigianato, Cna / Costruzioni e Finco, in vista dell'audizione del ministro alle infrastrutture e trasporti, Graziano Delrio, davanti alle commissioni congiunte di camera e senato, in merito al recepimento tramite dlgs delle direttive appalti e concessioni. «Le attuali previsioni contenute nella bozza di dlgs non valorizzano pienamente le piccole imprese né sufficientemente quelle specialistiche, mettendo a rischio il tessuto economico più vitale e meno protetto del nostro paese e rischiando di tradire le premesse di una riforma che avrebbe potuto costituire per le stesse una grande opportunità», scrivono le organizzazioni in una nota congiunta. Che avvertono: «Togliere ogni vincolo al subappalto senza introdurre alcuna cautela contro le scatole vuote come, ad esempio, l'obbligo di riconoscere i Certificati di esecuzione lavori (Cel) solo agli esecutori delle opere, per avere la certezza che chi utilizza questo strumento sia, a sua volta, qualificato ed in quanto tale garante dell'attività espletata da altri, oltre a essere in contrasto con i principi delle direttive Ue (che prevedono una reale qualificazione degli operatori) può avere gravi ripercussioni non solo all'interno della filiera degli operatori, ma anche in tema di sicurezza, qualità delle opere e permeabilità dell'appalto alla criminalità organizzata». Per questo, le organizzazioni ribadiscono «la necessità di definire la quota parte subappaltabile, anche mantenendo l'attuale limitazione al subappalto, al fine di garantire massima trasparenza nella partecipazione alle gare premian-

do le imprese in possesso di requisiti organizzativi effettivamente commisurati al tenore dell'appalto».

Inoltre, le organizzazioni sostengono che «limitare artificialmente le possibilità di pagamento diretto per subappaltatori e fornitori di beni, servizi e lavori, oltre a essere in contrasto con gli articoli 13 e 15 della legge 180/2011 e con la legge delega, rappresenta un fatto gravissimo che colpirebbe proprio quella fascia di pmi e microimprese che le leggi tendono a tutelare».

38 | 30 MARZO 2016 | DIRITTO E IMPRESA | ItaliaOggi

Clicker: Apri alla compilazione delle domande per la collaga nante

Aiuti Pac con l'identikit

Trasparenza sugli asset aziendali nelle istanze

Alla luce della riforma della PAC, le imprese dovranno rendere conto della loro trasparenza agli asset aziendali nelle istanze di finanziamento. Il nuovo regolamento della PAC, infatti, prevede che le imprese che intendono accedere ai fondi europei dovranno fornire informazioni dettagliate sui loro asset aziendali, inclusi i bilanci, i bilanci di gestione e i bilanci di bilancio. Queste informazioni dovranno essere fornite in forma di "identikit", un documento che riassume i dati principali dell'azienda e che sarà utilizzato per valutare la trasparenza e la solidità finanziaria dell'impresa.

Non a scendere gli altri

in Puglia è la Sicilia

Non a scendere gli altri

in Puglia è la Sicilia

Non a scendere gli altri

in Puglia è la Sicilia

Non a scendere gli altri

in Puglia è la Sicilia

Non a scendere gli altri

in Puglia è la Sicilia

Non a scendere gli altri

in Puglia è la Sicilia

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

30 Mar 2016

Appalti/1. Il nuovo codice inciampa sui criteri di aggiudicazione: paletti «soft» al massimo ribasso

Pala Conio e Luca Leone

Una delle novità più interessanti e potenzialmente significative della riforma è certamente il diverso approccio che il legislatore comunitario prima e quello nazionale poi, hanno sposato relativamente ai criteri di aggiudicazione dei contratti pubblici.

Il criterio del prezzo più basso puro e semplice, nelle nuove direttive viene relegato ad un'ipotesi del tutto marginale e il comma 2 dell'art. 67 della Direttiva 24/2014/Ue, anche quando cita valutazioni basate su elementi di carattere esclusivamente economico, fa riferimento all'approccio complesso del «costo/efficacia», qual è il costo del ciclo di vita.

La competitività delle imprese passa attraverso la capacità di creare innovazione e di offrire prestazioni sempre più elevate dal punto di vista qualitativo, in grado di rispondere efficacemente ai bisogni della committenza garantendo, al contempo, il rispetto dell'ambiente e dei valori sociali, senza la cui tutela non vi è progresso economico sostenibile e duraturo.

La domanda pubblica è (o, più correttamente, dovrebbe essere) uno strumento di indirizzo e di stimolo per l'evoluzione del tessuto imprenditoriale e non può dubitarsi che una domanda che spinga sistematicamente le imprese a competere esclusivamente sul prezzo, non sia idonea a favorire l'investimento in innovazione, la qualità delle prestazioni rese e la tutela degli obiettivi latu sensu sociali, quali il rispetto dei diritti dei lavoratori o la responsabilità ambientale.

I criteri di delega

Su questo aspetto, la legge delega è stata piuttosto chiara e si è indirizzata con decisione nella direzione di privilegiare l'approccio costo/efficacia con inclusione del rapporto qualità/prezzo come criterio ordinario di aggiudicazione dei contratti pubblici (lett. ff).

Il legislatore ha, poi, ritenuto di cogliere l'opportunità riconosciuta agli Stati membri dall'art. 67 comma 2, ultimo periodo, di limitare l'uso del prezzo o del costo come unico criterio di aggiudicazione a determinati tipi di appalto.

A dire il vero, il legislatore delegato ha ragionato al contrario rispetto a quello europeo, preferendo non vietare semplicemente l'uso del criterio esclusivamente economico o limitarlo ad appalti determinati, come appunto previsto dall'art. 67 citato, quanto piuttosto precisare per quali tipologie di appalto sarebbe stato comunque obbligatorio l'utilizzo del rapporto qualità/prezzo (lett. gg), demandando invece al legislatore delegato l'individuazione dei casi nei quali il criterio del prezzo più basso poteva essere impiegato (lett. ff).

L'art. 95 dello schema di decreto legislativo

Così come attualmente formulato, l'articolo non sembra essere congruente con i criteri di delega ed appare favorire distorsioni dei principi sopra richiamati che potrebbero, di fatto,

ridimensionarne fortemente la portata.

Il nodo si trova tra i comma 3 e 5. Difatti, mentre il comma 3 enuncia, riprendendoli testualmente dalla lettera gg) della legge delega, le tipologie di appalto da aggiudicarsi obbligatoriamente ed esclusivamente in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, il comma 4 precisa che «le stazioni appaltanti che aggiudicano ai sensi del comma 3 ne danno adeguata motivazione». Si tratta di una scelta singolare, atteso che in tal modo viene sostanzialmente richiesto alle stazioni appaltanti di giustificare l'applicazione della regola piuttosto che l'eccezione, il che appare evidentemente illogico e potenzialmente foriero di distorsioni: in teoria le stazioni appaltanti che si sottraessero all'obbligo di aggiudicare gli appalti di cui al comma 3 con il criterio del rapporto qualità/prezzo non dovrebbero neppure fornire una motivazione che, paradossalmente, sarebbe invece necessaria per attenersi alla prescrizione normativa.

Problematica appare anche la coerenza tra il comma 5 e il comma 3.

Difatti, il comma 5 specifica i casi in cui «può essere utilizzato» il criterio del solo minor prezzo, ma senza chiarire – come invece espressamente fa la legge delega – che nel caso di sovrapposizione tra la casistica del comma 5 e quella del comma 3 debba essere quest'ultima a prevalere.

In altre parole e a titolo esemplificativo, considerando che il comma 5 include ad esempio i servizi standardizzati o quelli sotto soglia caratterizzati da elevata ripetitività e il comma 3 i servizi ad alta intensità di manodopera, quid iuris nel caso di affidamento di un servizio standardizzato ad alta intensità di manodopera?

Considerando, poi, che nessun onere motivazionale è previsto per l'applicazione del comma 5, mentre lo si prevede per il comma 3, è più ragionevole attendersi che molte stazioni appaltanti, attratte dalla maggiore semplicità del criterio fondato sul solo prezzo e dall'illusione di conseguire risparmi più elevati, sollevate al contempo dall'onere motivazionale scelgano di far prevalere il comma 5 sul 3, benché la legge delega sia stata chiara nel vietare «in ogni caso» l'applicazione del criterio del solo prezzo agli affidamenti relativi alle casistiche ivi enunciate.

I servizi ad alta intensità di manodopera

Strettamente connesso anche alla problematica sopra evidenziata è il tema dei «servizi ad alta intensità di manodopera», definiti dalla legge delega e dal comma 50 dello schema di decreto come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% del costo dell'appalto.

Il problema, tuttavia, risiede nel soggetto preposto alla verifica di tale incidenza.

In assenza di un dato normativo certo, quale ad esempio una classificazione attendibile delle diverse tipologie di servizio condotta su elementi oggettivi, resterebbe rimesso alla singola stazione appaltante l'onere di valutare (spesso senza l'elaborazione di un progetto attendibile, anche dal punto di vista organizzativo, della prestazione da rendere) se l'affidamento rientri o meno tra quelli di cui al comma 3.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

30 Mar 2016

Accelera il piano di manutenzioni Anas, raffica di accordi quadro: nove bandi per 100 milioni

Alessandro Arona

Raffica di bandi di gara dell'Anas, a cavallo di Pasqua, per la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici sulle strade statali, dal Nord al Sud. In tutto si tratta di nove bandi di lavori pubblici, per un importo complessivo di 96 milioni di euro, con il sistema dell'«accordo quadro», e cioè un unico contratto pluriennale (massimo quattro anni) per realizzare più interventi di manutenzione, standardizzati e di una sola tipologia, su un certo tratto di strada. Un sistema che, rispetto alle micro-gare polverizzate su singoli interventi, dovrebbe accelerare i tempi di avvio dei lavori, semplificare i rapporti con le imprese, selezionare imprese di maggiore qualità, ridurre i contenziosi. Sistema che non a caso è stato scelto dal nuovo presidente dell'Anas Gianni Armani come quello principale per fare appalti di manutenzione.

I nove bandi Anas per accordi quadro di manutenzione pubblicati in questi giorni hanno scadenze per le offerte tra il 2 e il 3 maggio, e durata dei contratti di tre anni. La categoria prevalente richiesta alle imprese è la Og10, e cioè 'Impianti elettrici': si tratta cioè di lavori specialistici, dove la componente impiantistica supera quella da imprese di costruzione "tradizionale". A fine dicembre l'Anas aveva pubblicato la prima tranche dei nuovi bandi con accordi quadro (in tutto 53 avvisi), quelli per la manutenzione straordinaria del manto stradale (operazione '#bastabuche'), per un valore di 297 milioni di euro (in fase di aggiudicazione in questi giorni), che avevano invece come categoria prevalente la Og3 (costruzione e manutenzione di strade, ponti, viadotti e ferrovie).

I nove bandi Anas hanno importi compresi tra sette e 14 milioni di euro. Tutti sono a "procedura ristretta", cioè la gara si svolge con pre-qualifica delle imprese sulla base di requisiti tecnici ed economico-finanziari indicati nel bando; e con "massimo ribasso" come criterio di aggiudicazione. Valgono 14 milioni di euro a base d'asta (ciascuno) il bando per Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna (alcune tratte stradali sulla rete Anas nelle tre regioni), quello per la Salerno-Reggio Calabria (impianti tecnologici in galleria) e quello per il Gra di Roma. Valgono 12 milioni i bandi per le Marche (alcune tratte della rete Anas) e la Calabria (idem). Valgono 10 milioni il bando per la Puglia e un altro bando per il Gra di Roma. Valgono infine 7 milioni l'uno gli accordi quadro per la Ss 131 sarda e per le autostrade siciliane.

Ecco i link ai nove bandi Anas pubblicati in questi giorni e con scadenza 2 o 3 maggio. Sono tutti **accordi quadro per la manutenzione straordinaria**, di durata tre anni, con importo massimo indicato a base d'asta, con procedura ristretta e criterio di aggiudicazione "prezzo più basso".

- 1) Rete stradale Anas delle Marche: Centro manutentorio B e itinerari Ss 76 della Val d'Esino e Ss 73-bis di Bocca Trabaria. Importo: 12.000.000 euro. Impianti tecnologici (all'aperto e in galleria).
- 2) Viabilità Sardegna, centri manutentori A e C e itinerario del tratto Ss 131 "Diramazione Centro Nuorese". Importo: 7.000.000. Impianti tecnologici in galleria.
- 3) Viabilità Toscana, centro manutentorio B. Viabilità Lombardia, centri manutentori A, B e C. Viabilità Emilia Romagna, tratto emiliano della Ss 63 "Del Valico del Cerreto". Importo: 14.000.000. Impianti tecnologici (all'aperto e in galleria).
- 4) Rete stradale Anas in Calabria. Importo: 12.000.000. Impianti tecnologici gallerie e impianti illuminazione strade.
- 5) Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Importo: 14.000.000. Impianti tecnologici in galleria e cabine mt/bt a servizio degli impianti elettrici di gallerie e svincoli.
- 6) Autostrada A90 Grande raccordo anulare di Roma. Importo: 14.000.000. Impianti tecnologici in galleria.
- 7) Viabilità Puglia, centro manutentorio FGB. Viabilità Basilicata , itinerario RA05 Raccordo autostradale Scalo Sicignano-Potenza . Importo: 10.000.000. Impianti tecnologici in galleria.
- 8) Autostrade A90 Gra di Roma e A91 Roma-Fiumicino. Importo: 10.000.000. Impianti tecnologici all'aperto.
- 9) Sicilia, autostrade Anas Catania-Siracusa, A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo. Importo: 7.000.000. Impianti tecnologici (all'aperto e in galleria).

Oltre a questi nove bandi per manutenzione straordinaria di impianti tecnologici, nei giorni scorsi era stato pubblicato dall'Anas il bando da 55 milioni di euro a base d'asta per la manutenzione straordinaria del corpo stradale sull'itinerario E45-E55 Orte-Mestre, suddiviso in tre lotti da 21, 21 e 13 milioni). In questo caso la categoria prevalente era la Og3 (lavori stradali e ferroviari).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

30 Mar 2016

Manutenzioni Anas/2. «Obiettivo un miliardo all'anno. Ecco tutti i vantaggi dell'accordo quadro»

Alessandro Arona

La spesa Anas per la manutenzione straordinaria aumenterà in modo consistente, come previsto dal Programma pluriennale 2015-2019, fino ad arrivare a raddoppiare nel giro di un paio d'anni, da 450-500 milioni (dato 2015) fino a un miliardo di euro.

L'ingegner **Fulvio Maria Soccodato**, da dicembre 2015 **responsabile della Manutenzione straordinaria Anas**, conferma gli obiettivi di accelerazione annunciati nei mesi scorsi dal presidente Gianni Armani, e spiega a «Edilizia e territorio» che questa accelerazione è possibile anche grazie al sistema degli accordi quadro, che consente di anticipare la messa in gara delle manutenzioni programmate rispetto al momento dell'effettiva messa a disposizione dei fondi da parte dello Stato.

Ingegnere, ci spieghi meglio ...

Nei bandi per singoli interventi di manutenzione (*che erano per l'Anas la regola, fino a pochi mesi fa, ndr*) serve la disponibilità effettiva delle risorse al momento della firma del contratto. Siccome c'è uno storico ritardo nel versamento delle risorse di cassa da parte del Mef, dopo l'approvazione dei Contratti di programma, questo rallenta l'avvio dei lavori. Con gli accordi quadro si può fare invece il contratto triennale per l'intera somma in competenza, e poi avviare i singoli lavori, firmando i "contratti applicativi", via via che arrivano le disponibilità di cassa.

L'obiettivo dell'Anas è di raddoppiare la spesa annua per la manutenzione straordinaria, ce lo conferma?

Certo. è un obiettivo del Programma triennale. Per questo è importante velocizzare l'avvio dei contratti e dunque dei lavori. Ma questo non è che uno dei vantaggi dell'accordo quadro.

Quali gli altri?

Tutto è molto più semplice. Se io ho un unico interlocutore per una serie di interventi da 10-14 milioni di euro, anziché venti per contratti da 500mila euro l'uno, una volta definito il primo contratto applicativo poi per tre anni si va molto più lisci. Inoltre, naturalmente, si fanno meno gare e dunque si riducono procedure e contenziosi.

Crediamo inoltre che il sistema degli accordi quadro possa aiutare le imprese di costruzione, spingendole a specializzarsi e anche a "crescere", perché naturalmente i requisiti di qualificazione e i requisiti di gara sono superiori in base all'importo della gara.

Arriveranno altre gare di manutenzione?

Nei prossimi mesi arriveranno diversi accordi quadro per le "opere d'arte" (*ponti, viadotti, gallerie, ndr*) e anche alcuni bandi singoli di manutenzione, anche di un certo importo, in quanto si tratta di lavori specifici, non standardizzabili.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

edilportale TOUR 2016

8 MARZO - 15 GIUGNO 2016

RISTRUTTURARE LA CASA E
RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE

Notizie e Servizi

Prodotti

Tecnici e Imprese

Normativa

Forum

Bim&Cad

Tour 2016



NORMATIVA
Nuova Sabatini, le PMI
potranno fare domanda dal
2 maggio

LAVORI PUBBLICI
Quando l'edilizia sociale
incontra le Archistar

NORMATIVA
Concessioni autostradali,
trovato l'accordo sui lavori
da affidare con gara o in...

LAVORI PUBBLICI

Appalti, per firmare i contratti è sufficiente la domanda di iscrizione alle white list

di Paola Mammarella

30/03/2016

0 Commenti

Ministero dell'Interno: non è necessario che la procedura sia andata a buon fine, ma in caso di diniego la Stazione Appaltante può recedere e annullare le autorizzazioni

1

0

0

f Consiglia

Tweet

3+ 1

Commenti



30/03/2016 – Per sottoscrivere contratti di appalto sarà sufficiente aver presentato la domanda di iscrizione nelle white list. Lo ha chiarito il **Ministero dell'Interno**, che con la [circolare 25954/2016](#) ha risposto



VELUX®

LE GUIDE



Manuale
per
installatori

↓ Scarica

Le più lette



NORMATIVA
Nuovo Codice Appalti,
via libera in Consiglio dei
Ministri
03/03/2016



NORMATIVA
Nuovo Codice Appalti,
ecco come cambiano le
regole per i progettisti
07/03/2016



RISPARMIO ENERGETICO
Il CNI agli ingegneri:
'chiedete un compenso
adeguato per redigere gli
APE'
21/03/2016

alle richieste dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) secondo la quale i ritardi registrati nelle procedure di iscrizione e la fine del periodo transitorio possono danneggiare le imprese in regola.

Non sarà quindi necessario attendere che l'iscrizione sia andata a buon fine per permettere alle imprese di partecipare alle gare e firmare i contratti. In caso di diniego, le Stazioni Appaltanti potranno sempre annullare le aggiudicazioni e recedere dai contratti.

Le norme sulle white list

Ricordiamo che l'articolo 1, comma 53 della **Legge 190/2012** definisce le attività considerate a rischio di infiltrazione criminale. Si tratta di:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Le imprese operanti in questi settori per partecipare alle gare d'appalto devono essere iscritte nelle white list tenute dalle Prefetture. L'iscrizione attesta la regolarità dell'impresa, che deve essere accertata dalla Stazione Appaltante anche attraverso la consultazione della **Banca Dati nazionale unica Antimafia**.

Il Decreto semplificazioni (**DL 90/2014**) ha fissato un periodo transitorio in cui è possibile partecipare alle gare, e quindi sottoscrivere contratti di appalto, dopo aver presentato domanda di iscrizione, quindi anche prima che l'iscrizione sia andata a buon fine. In base al Codice Antimafia (**D.lgs. 159/2011**), le Stazioni Appaltanti che stipulano contratti con imprese che hanno fatto domanda, ma non ancora iscritte nelle white list, devono informare le Prefetture e, in caso di diniego dell'iscrizione, possono annullare le aggiudicazioni, recedere dai contratti e revocare tutte le autorizzazioni.

In base al **DL 78/2015**, questo periodo transitorio è scaduto il **7 gennaio 2016**. Nel frattempo il sistema di iscrizione non si è velocizzato, creando una situazione di incertezza degli operatori, tanto che l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha chiesto un chiarimento sul tema.

White list, basta la domanda di iscrizione



NORMATIVA
 Comprare casa, confronto tra rent to buy e leasing immobiliare
 16/03/2016



NORMATIVA
 Nuovo Codice Appalti, l'offerta economicamente più vantaggiosa manda in pensione il massimo ribasso
 07/03/2016



NORMATIVA
 Acquisto prima casa, meglio il leasing o il mutuo? Ecco la guida
 03/03/2016



NORMATIVA
 Nuovo Conto Termico in Gazzetta, incentivi in vigore dal 31 maggio 2016
 04/03/2016



NORMATIVA
 Incentivi alla progettazione, molti Comuni stanno chiedendo ai dipendenti di restituirli
 14/03/2016



Unico Air Inverter
SENZA UNITÀ ESTERNA
 Sottile - Silenzioso - Inverter

Le più commentate



RISPARMIO ENERGETICO
 Il CNI agli ingegneri: 'chiedete un compenso adeguato per redigere gli APE'
 21/03/2016



PROFESSIONE
 Ingegneri: ripristinare le tariffe minime e aumentare le agevolazioni fiscali
 08/03/2016

Il Ministero dell'Interno ha quindi spiegato che per evitare un "pregiudizio patrimoniale" alle imprese in attesa dell'iscrizione, è possibile tornare alla **situazione vigente prima del 7 gennaio 2016**. Questo significa che, prima di stipulare il contratto, la stazione appaltante dovrà accertare che l'impresa abbia assolto l'onere di richiedere l'iscrizione. Una volta fatta questa verifica, dovrà consultare la Banca dati Antimafia. Da questo momento decorreranno i trenta giorni di silenzio assenso dopo i quali le imprese potranno sottoscrivere i contratti.

I commenti

Sia **Ance** che **Unicmi**, Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti, hanno espresso soddisfazione per l'interpretazione data dal ministero dell'Interno. A loro avviso le imprese che intendono partecipare alle gare non saranno così danneggiate dall'inerzia delle amministrazioni.

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su [Facebook](#), [Twitter](#) e [Google+](#)

© Riproduzione riservata

Norme correlate

-  **Circolare 23/03/2016 n.25954**
Ministero dell'Interno – Cessazione del regime transitorio per l'affidamento dei contratti relativi alle attività sensibili, previsto dall'art.29 comma 2 del decreto legge n. 90/2014
-  **Decreto Legge 19/06/2015 n.78**
Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
-  **Decreto Legge 24/06/2014 n.90**
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (Decreto Semplificazioni)
-  **Legge dello Stato 06/11/2012 n.190**
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica



NORMATIVA
Milleproroghe, in vigore i rinvii per edilizia scolastica e appalti
05/01/2016



NORMATIVA
POS obbligatorio, ma mancano ancora le multe
02/02/2016



PROFESSIONE
Donne ingegnere: più istruite ma meno pagate degli uomini
29/02/2016



FINANZIAMENTI
Professionisti e PMI: ecco la Guida con tutti gli incentivi Mise
23/03/2016



AMBIENTE
Il Lazio approva il Piano Territoriale Paesistico Regionale
23/03/2016



PROFESSIONE
Professionisti antincendio: ecco i requisiti per rimanere nell'elenco
01/02/2016



Sistemi di copertura evoluti per l'edilizia industrializzata



DESIGN

scopri di più >